



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Il Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

DISCIPLINARE N° 4

COLLOCAMENTI IN COMUNITÀ AUTORIZZATE

Allegato 4 alla Circolare del Capo Dipartimento n°1 del 18 marzo 2013: *“Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”*

Il presente disciplinare, in riferimento al corpus normativo esistente, si prefigge la finalità di presentare le direttive e gli orientamenti nell'utilizzo delle Comunità esterne all'Amministrazione per i collocamenti dei minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, definendo le procedure, le competenze e le collaborazioni tra i Servizi Minorili e tra questi ultimi e le Comunità del territorio.

La Comunità è il Servizio Minorile finalizzato all'applicazione degli artt. 18 comma 2, 18 bis, 22 e 36-37 del DPR 448/88. Può, inoltre, essere utilizzata, pur in assenza di riferimenti normativi espliciti, in associazione all'art. 28 DPR 448/88 ed agli artt. 47, 47 bis e 47 ter della Legge n. 354/75.

Negli ultimi anni, da una parte l'incremento delle richieste di collocamento in comunità e il cambiamento della tipologia dell'utenza per la quale è richiesto tale tipo di intervento, che sempre più frequentemente necessita di strutture di tipo specialistico, e dall'altra il mutamento dei riferimenti normativi nazionali e regionali, hanno determinato la necessità di procedere ad una “ridefinizione” delle prassi operative.

Procedure per l'attuazione dei collocamenti in Comunità autorizzate

1. Riferimenti normativi

Le competenze per l'inserimento dei minori in comunità sono attribuite dalle norme vigenti ai Centri per la Giustizia Minorile.

Nel corso degli anni l'emanazione di nuove regole, con particolare riferimento alla Legge n. 328/2000, al DPCM 1.04.08 e alla Riforma del Titolo V della Costituzione, ha contribuito a modificare, rendendolo più composito, il quadro normativo di seguito indicato entro il quale si delineano le competenze organizzative e procedurali.

[Handwritten signature]
1
B

- DPR 28 giugno 1955, n. 1533 – Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e pena;
- DPR n. 448 del 22 settembre 1988;
- D. l.vo 28 luglio 1989 n. 272, Art. 10;
- Legge n. 354/75 (Ordinamento Penitenziario)
- Legge n. 328/2000;
- Legge 149/2001;
- D.M. n. 308, 21 maggio 2001;
- Legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti” (modifiche al DPR 309/90).

Sono parte integrante del quadro normativo di riferimento anche le Circolari già disposte dall'ex Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.

2. Il ricorso al collocamento in comunità

Nelle Comunità si assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei minorenni autori di reato nelle seguenti ipotesi:

- arresto o fermo ai sensi dell'art.18 comma 2, DPR 448/88;
- accompagnamento ai sensi dell'art.18 bis, DPR 448/88;
- applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità ai sensi dell'art. 22, DPR 448/88;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito della misura cautelare della permanenza in casa, ai sensi dell'art. 21, comma 5, DPR 448/88;
- applicazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 448/88.

L'Autorità Giudiziaria, inoltre, può disporre che l'esecuzione avvenga in comunità nei seguenti casi:

- sospensione del processo e messa alla prova, art. 28 comma 2 DPR 448/88;
- affidamento in prova al Servizio Sociale ai sensi dell'art. 47 e 47 bis Legge n. 354/75 (Ordinamento Penitenziario);
- detenzione domiciliare di persona di età inferiore agli anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia, art. 47 ter Legge n. 354/75 (Ordinamento Penitenziario).

In questi ultimi casi, sebbene non previsto esplicitamente dalla norma, l'Autorità Giudiziaria può disporre che il minorenne soggiorni all'interno di una comunità.


Il collocamento avviene in presenza di condizioni di rischio o di accertato pregiudizio del minore, in assenza di riferimenti parentali (minore straniero non accompagnato), in particolari condizioni di salute del minore (comunità terapeutica per il trattamento della dipendenza da sostanze o per disturbi di tipo psichiatrico).

3. L'individuazione, il monitoraggio e il controllo delle Comunità operanti sul territorio distrettuale

Il Centro per la Giustizia Minorile individua, in collaborazione con i Servizi Minorili, le Comunità utilizzabili presenti sul territorio distrettuale sulla base del possesso dei requisiti che sanciscono, in base alle normative regionali, l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di tutela, protezione e cura del minorenne.

Con la Comunità si può stipulare, se ritenuto necessario, una convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti e i termini di esecuzione dei collocamenti.

Il Centro per la Giustizia Minorile, competente per territorio, aggiorna l'elenco delle Comunità convenzionate presente sul sistema SISIM – Anagrafe delle Comunità.

2


Le attività di monitoraggio e di controllo delle Comunità sono attribuite a “Gruppi di monitoraggio delle Comunità” istituiti presso i CGM, e composti da operatori del Servizio Tecnico e da operatori esperti indicati dalle Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni dei vari distretti di competenza.

Il “Gruppo di monitoraggio delle Comunità” effettua visite di controllo, anche senza preavviso, presso le strutture convenzionate, recependo anche le eventuali indicazioni e valutazioni dei Servizi socio – sanitari degli Enti Locali e delle Aziende sanitarie regionali.

Nel corso delle visite il gruppo verifica la sussistenza dei requisiti funzionali ed organizzativi delle Comunità e acquisisce la necessaria documentazione: autorizzazioni al funzionamento, progetto quadro, progetti educativi individuali, organigramma, carta dei servizi.

Al termine di ciascuna visita il gruppo redige una relazione tecnica che viene consegnata al Direttore del Centro. Le relazioni restano agli atti del Servizio Tecnico nei rispettivi fascicoli delle Comunità.

3.1 Caratteristiche strutturali della comunità

L’art. 10, comma 2 del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 – “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88” regola l’organizzazione e la gestione delle Comunità.

Esse “devono rispondere ai seguenti criteri”:

- Organizzazione di tipo familiare;
- Presenza di operatori con professionalità riconosciuta;
- Presenza di minori non sottoposti a provvedimento penale;
- Capienza massima di 10 unità;
- Attuazione di progetti educativi individualizzati (PEI);
- Utilizzo delle risorse del territorio.

Le caratteristiche strutturali sono definite e regolamentate da specifica normativa regionale, che prevede il rilascio dell’autorizzazione e/o accreditamento, secondo parametri determinati a livello di standard regionali. Pertanto è necessario che il Gruppo di Monitoraggio collabori con gli organismi regionali e locali deputati al rilascio delle autorizzazioni specifiche.

3.2 Documentazione inerente le comunità

Per ogni Comunità occorre acquisire la seguente documentazione:

- copia dell’autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento (rilasciata dal Comune/Ente d’Ambito o Regione);
- progetto quadro;
- criteri per la definizione del progetto educativo;
- retta giornaliera e criteri di definizione della stessa;
- regolamento interno;
- pianta organica, nominativo del responsabile e suoi recapiti;
- recapiti telefonici, fax, e-mail.

Soltanto in via straordinaria è possibile proporre, da parte dei Servizi, l’inserimento in una Comunità non ancora autorizzata, comunque in presenza di documentazione ufficiale che determini l’avvio della domanda di autorizzazione. In tal caso il Servizio proponente avrà cura di reperire e trasmettere al CGM tutta la documentazione sopra indicata inerente la struttura, corredata da una relazione sulla comunità e contenente le motivazioni tecniche per le quali si propone la specifica struttura. Il CGM provvede, in tal caso, ad inserire la Comunità nell’anagrafe delle strutture del SISM onde consentire la registrazione del collocamento.

4. Competenze nel collocamento in Comunità

Il Centro per la Giustizia Minorile, attraverso il proprio Servizio Tecnico, provvede all'inserimento in Comunità dei minori italiani e stranieri, indipendentemente dalla loro residenza o domicilio, su provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria competente per distretto e per i minori in uscita dai CPA con l'applicazione della misura cautelare del collocamento in Comunità e in uscita dall'IPM con applicazione della misura cautelare del collocamento in Comunità.

E' indispensabile che il CGM e i Servizi Minorili sviluppino intese con gli Enti locali e le ASL per favorire un corretto approccio e definire alti livelli di collaborazione in modo da garantire la continuità e la coerenza dei percorsi di presa in carico e di intervento complessivo.

4.1 Gli attori coinvolti

Gli attori coinvolti in tale percorso, oltre al minore sono:

- I Servizi Minorili della Giustizia (C.G.M., C.P.A., I.P.M., U.S.S.M.);
- La Magistratura Minorile (Procura, Giudice per le Indagini Preliminari, Giudice per l'Udienza Preliminare, Presidente dell'Udienza Dibattimentale, Tribunale e Magistrato di Sorveglianza);
- La famiglia del minore;
- L'Ente Locale;
- I Servizi del Servizio Sanitario Nazionale;
- Le Comunità convenzionate;
- Le risorse del privato sociale presenti nel territorio.

4.2 – Modalità operative concordate con le Procure per Minori

Si dispone che i Centri per la Giustizia Minorile, entro trenta giorni dall'emanazione del presente disciplinare, formalizzino specifici accordi con le locali Procure volti a definire le modalità di valutazione dell'idoneità delle Comunità utilizzate per i minori del circuito penale, nonché per regolamentare le modalità di esecuzione dei provvedimenti di collocamento in Comunità.

4.3 – L'individuazione della struttura

Il Servizio Tecnico del C.G.M., di norma, individua ed assegna il minore alla Comunità, a seguito di provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di minori già conosciuti dai Servizi Minorili, il Servizio Tecnico concorda con gli stessi l'individuazione della Comunità più idonea all'accoglienza del minore.

Il Servizio Tecnico, attraverso i Servizi Minorili acquisisce la documentazione sociale sul minore e individua con gli stessi Servizi la struttura maggiormente rispondente alle esigenze di quest'ultimo tenendo presente:

- Le indicazioni dell'Autorità Giudiziaria;
- La residenza del nucleo familiare (garantire la "territorialità" per favorire il mantenimento dei rapporti con i familiari);
- La continuità del trattamento;
- Le caratteristiche del minore e della struttura;
- La disponibilità di posti nelle strutture.

L'inserimento in comunità deve tener conto della compatibilità tra le caratteristiche del minore e l'articolazione del progetto quadro della Comunità, per favorire adeguati percorsi di responsabilizzazione, di tutela e di cura del minore.

Quando l'applicazione della misura cautelare riguarda minori che si trovano in CPA e/o quando le Ordinanze non seguono l'arresto dei minori ed i minori non sono conosciuti dai Servizi, è necessario provvedere comunque all'individuazione della comunità anche in assenza di informazioni approfondite sul minore.

I Servizi Minorili concordano con il Servizio Tecnico gli inserimenti in Comunità osservando le seguenti modalità operative:

- il CPA contatta il Servizio Tecnico per le vie brevi e trasmette al CGM, qualora non inseriti nel sistema SISM, la documentazione inerente il minore: relazione sociale ed eventuale altra documentazione acquisita dall'USSM e/o dall'Ente Locale, Ordinanza dell'Autorità Giudiziaria;
- l'USSM trasmette al CGM, qualora non inseriti nel sistema SISM, i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che dispongono l'inserimento del minore in Comunità, i provvedimenti di cessazione degli stessi, le documentazione sociale comprensiva dei progetti d'intervento e le comunicazioni su eventuali allontanamenti del minore dalla comunità;
- l'IPM trasmette al CGM, qualora non inserito nel sistema SISM, copia del progetto d'intervento e dell'eventuale proposta di cambiamento della misura inoltrati all'Autorità Giudiziaria, nonché copia dell'Ordinanza emessa.

I Servizi Minorili, sulla base delle informazioni acquisite sulla situazione psico-socio-familiare del minore e sulla base di valutazioni tecniche propongono al CGM la struttura comunitaria in possesso dei requisiti e delle caratteristiche idonee allo specifico collocamento, valutando l'opportunità dell'inserimento in raccordo con il Servizio Tecnico.

In questo caso i Servizi Minorili devono attenersi ai criteri descritti nel punto 3.1 e ricercare prioritariamente la comunità tra quelle che risultano inserite nel SISM – Anagrafe delle Comunità. Qualora non sia possibile un inserimento in tali comunità si potrà indicare un'altra struttura, previa acquisizione di tutta la documentazione di cui al punto 3.2. che viene trasmessa al CGM per le necessarie verifiche.

Nel caso in cui si debba procedere al collocamento urgente in comunità (generalmente per l'applicazione dell'art.22 del DPR 448/88) il Servizio Tecnico provvede all'individuazione della struttura, garantendo per quanto possibile il principio della territorialità.

Gli IPM e l'USSM sono tenuti ad attivarsi celermente con il CGM nell'evenienza di un possibile provvedimento di inserimento in comunità, ove possibile con congruo anticipo rispetto all'udienza penale, in modo da garantire e predisporre un adeguato percorso di intervento.

4.4 - Assegnazione alla Comunità

Il CGM provvede ad assegnare formalmente il minore alla Comunità e a darne comunicazione scritta alla Autorità Giudiziaria competente ed ai Servizi Minorili coinvolti.

Il CGM provvede, altresì, a seguito di comunicazione fatta pervenire dalla comunità sull'avvenuto ingresso del minore, a predisporre la "lettera contratto" contenente le indicazioni inerenti gli impegni assunti nella convenzione, i requisiti minimi trattamentali richiesti, i compiti e gli adempimenti formali, le modalità di collaborazione con i Servizi Minorili della Giustizia, l'impegno di spesa.

La disponibilità all'accoglienza deve, di norma, essere acquisita formalmente e deve contenere esplicita indicazione degli elementi concordati.

In caso d'urgenza è possibile concordare telefonicamente con i Responsabili delle Comunità l'inserimento dei minori.

La nota di assegnazione, che il Servizio Tecnico predisporre, viene trasmessa:

- alla Direzione del Servizio Minorile che ha in carico il minore (CPA, IPM);
- all'Autorità Giudiziaria che ha emesso l'Ordinanza;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente;
- all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni competente per territorio di residenza del minore;
- all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni competente per il territorio regionale nel quale opera la Comunità individuata;
- alla Stazione dei Carabinieri competente.

Fermo restando che per il principio della territorialità è fondamentale garantire ai minori la permanenza nei territori d'origine, solo nei casi particolari di seguito elencati è possibile, fare ricorso a strutture che si trovano al di fuori della Regione o del territorio distrettuale:

- a seguito di specifiche disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- in caso di inserimento in strutture specialistiche (terapeutiche) non presenti sul territorio o indisponibili all'accoglienza.

E' altresì solo eccezionalmente possibile inserire il minore in una struttura fuori regione, in caso di indisponibilità di posti nelle strutture convenzionate operanti nel distretto.

L'inserimento dei minori in strutture extraregionali, o extradistrettuali, può avvenire "solo temporaneamente", subordinando il collocamento alla "ratifica" da parte della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

La Comunità deve essere già registrata nella relativa anagrafe del sistema SISMI.

La richiesta di "ratifica" alla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari deve essere inoltrata per conoscenza anche alla Direzione del CGM competente territorialmente per la Comunità.

Nella richiesta di ratifica indirizzata alla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari devono essere riportate le motivazioni per le quali è stata individuata la specifica comunità, le modalità seguite per l'accompagnamento del minore e l'eventuale richiesta di ratifica anche per il servizio di missione fuori regione/distretto svolto dal personale, secondo le specifiche direttive già emanate in materia.

In caso di mancata ratifica da parte della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari occorrerà provvedere secondo le indicazioni che saranno fornite dalla stessa.

Al collocamento in comunità di minori residenti e/o domiciliati in altre regioni, provvede il CGM competente per sede dell'Autorità Giudiziaria procedente, coinvolgendo, se necessario, nella scelta il Servizio Tecnico del CGM competente per luogo di residenza del minore.

5. - Assegnazione alle comunità terapeutiche autorizzate dal Sistema Sanitario Nazionale

L'entrata in vigore del DPCM 1/04/08 sulla Sanità penitenziaria, nell'ambito del trasferimento delle competenze relative alla sfera della salute, ha comportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i collocamenti nelle comunità terapeutiche, sia per il trattamento delle dipendenze che per le problematiche inerenti la salute mentale.

La materia è regolamentata, oltre che dal DPCM dell'1.04.08 e dalle ulteriori disposizioni di attuazione, anche dai protocolli sottoscritti dai CGM in sede regionale.

Il collocamento in comunità di tipo terapeutico è possibile solo da parte del Servizio Sanitario Regionale competente, che assume gli oneri relativi alle rette.

6


I suddetti Servizi Sanitari Regionali, di regola, non consentono il collocamento in comunità terapeutica senza una valutazione o prescrizione sanitaria.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 22 DPR 448/88, talvolta si rende necessario conciliare le esigenze di "collocamento immediato" per l'esecuzione delle Ordinanze nei confronti di minori in stato di arresto e/o di modifica delle misure cautelari per le quali l'Autorità Giudiziaria richiede specificamente il ricovero in strutture specialistiche, con le esigenze dei Servizi specialistici delle ASL che, non disponendo del tempo necessario, spesso non possono definire le effettive necessità di salute dei minori, né i conseguenti programmi trattamentali. In tali casi, il Centro richiederà comunque all'ASL l'individuazione di strutture specialistiche convenzionate con il Servizio Sanitario per l'inserimento dei minori, mentre queste ultime accerteranno successivamente le necessità di salute dell'utenza, esprimendosi anche rispetto alla necessità del ricovero in comunità per quanto attiene i percorsi trattamentali.

In tutti gli altri casi, qualora agli operatori dei Servizi Minorili pervenga la necessità di un inserimento presso comunità di tipo specialistico per lo svolgimento dell'art. 28 DPR 448/88 e/o di misure alternative/sostitutive alla detenzione, gli stessi dovranno necessariamente segnalare al CGM tale esigenza, concordando con il Servizio della ASL di riferimento le modalità di collocamento e di intervento.

In assenza di diagnosi e di esplicita indicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, il Centro provvederà all'individuazione e all'inserimento temporaneo dei minori con evidenti problematiche in strutture socio-educative maggiormente organizzate alla gestione di tali adolescenti, le quali predisporranno presso i Servizi specialistici delle ASL un accertamento sulle necessità di salute e quindi un eventuale ricovero presso una struttura specialistica.

6. - Compartecipazione dell'Ente Locale alla presa in carico di minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale con collocamento in comunità

Negli ultimi anni si è registrato un incremento dei collocamenti in comunità dei minori in abbinamento ad altri istituti giuridici, per i quali si rende necessaria la sistemazione residenziale anche quando questa non è esplicitamente contemplata ai fini dell'esecuzione penale (messa alla prova, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare).


In tali casi il ricorso alla comunità è determinato dalle particolari condizioni di vita dei minori e dalla necessità di attuare interventi di tutela.

Come già definito nella Circolare n. 2598 del 25.01.2006, "quando l'esigenza di tutela o di salute del minore influenza le modalità di svolgimento dei provvedimenti penali è necessario attuare interventi tesi all'adozione di provvedimenti di natura civile, condizione che determina l'assunzione da parte dei Comuni di una corresponsabilità professionale ed amministrativo-economica rispetto al collocamento in comunità".

A tale riguardo, per ulteriori orientamenti, si rimanda anche alla Circolare DGM prot. n. 52903 dell'11.10.2004 "Percorsi sul Governo delle Politiche Sociali - interventi interistituzionali in materia socio-assistenziale e sanitaria" e alla Direttiva della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari prot. n. 21769 del 18.07.2006 "Collocamenti in comunità".

Per rendere effettiva l'assunzione delle specifiche funzioni assegnate agli Enti Locali, di seguito si articola la procedura da adottare nelle relazioni con tali Enti.

Minorenni per i quali risulta già emesso un provvedimento civile di affidamento al Servizio Sociale Territoriale con ricovero in comunità.

7


Il Servizio Minorile provvede a richiedere formalmente la collaborazione al competente Servizio Sociale Territoriale per la programmazione congiunta degli interventi da attuare presso la Comunità, segnalando la continuità, da parte dello stesso, del pagamento della retta.

L'impegno al pagamento della retta da parte dell'ente locale deve risultare formalmente sul progetto di intervento congiunto sottoscritto da entrambi i servizi sociali.

Il Servizio Minorile, inoltre, è tenuto ad informare contestualmente il CGM, inviando una relazione sociale sul caso, nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei responsabili dei servizi territoriali.

Qualora il provvedimento penale dovesse proseguire dopo il compimento della maggiore età, il Servizio Minorile deve raccordarsi con l'Ente Locale per valutare la necessità della prosecuzione degli interventi civili individuando, tra le seguenti, la modalità più corrispondente alle esigenze educative e di trattamento:

- proposta di emissione di un provvedimento che assicuri la prosecuzione degli interventi da parte dell'Ente Locale oltre il 18° anno di età (ex art.25 RDL 1404/1934);
- richiesta al Servizio Sociale Territoriale e al Comune di riferimento di prosecuzione degli interventi per consentire la conclusione delle attività previste nel piano di trattamento in atto;
- segnalazione al Comune di residenza/domicilio (e per conoscenza al T.M. di riferimento e al CGM) della necessità di attivare interventi atti a favorire l'attuazione di percorsi di messa alla prova, di affidamento in prova al Servizio Sociale o di detenzione domiciliare, nell'ambito delle attività demandate agli Enti Locali in materia di assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.

Il CGM provvede successivamente a richiedere l'assunzione o la compartecipazione alle rette derivanti dallo svolgimento in comunità delle suddette misure penali.

Minorenni per i quali risulta già emesso un provvedimento civile di affidamento al Servizio Sociale Territoriale senza ricovero in Comunità

In questo caso il Servizio Minorile che ha in carico il minore richiede la collaborazione al competente Servizio Sociale Territoriale per la programmazione congiunta degli interventi, compreso l'eventuale inserimento in comunità. Il Servizio Minorile è tenuto ad informare contestualmente il CGM, inviando una relazione conoscitiva nella quale dovranno essere indicati i responsabili dei servizi territoriali. Ove la necessità del collocamento in comunità non sia emersa nel corso dell'affidamento civile ma durante il procedimento penale, il Servizio Minorile segnala al Comune di residenza/domicilio del minore (e per conoscenza al T.M. di riferimento) l'esigenza del collocamento in Comunità, la cui retta è a carico del Giustizia minorile.

Il Servizio Minorile avrà cura di informare sia il CGM, sia l'Ente Locale della durata della misura cui è sottoposto il minore.

Minorenni per i quali i Servizi della Giustizia e i Servizi Territoriali ritengono necessaria l'adozione di un provvedimento civile con collocamento in comunità

Nell'ambito del necessario raccordo con il Servizio Sociale Territoriale, qualora se ne ravvisi la necessità, il Servizio Minorile d'intesa con il Servizio Sociale Territoriale propone al T.M. competente l'adozione di un provvedimento civile con ricovero in comunità. Il Servizio Minorile segnala al Comune di residenza del minore l'esigenza del collocamento, la cui retta è a carico del Comune stesso in quanto trattasi di intervento di natura civilistica o assistenziale.

Minorenni e giovani adulti sottoposti a percorsi di messa alla prova con collocamento in comunità

In assenza di provvedimenti di tipo civile, il CGM assume l'onere delle rette derivanti da percorsi di messa alla prova in comunità per il solo periodo di sospensione del processo penale.

L'assunzione delle rette sino alla celebrazione dell'Udienza è consentita eccezionalmente ed unicamente per i minorenni senza provvedimento civile, qualora sia necessaria una loro permanenza in comunità per poter presenziare all'Udienza di verifica fissata dall'Autorità Giudiziaria.

Eventuali situazioni non ricomprese nella casistica sin qui riassunta saranno di volta in volta valutate dal CGM competente.

7. - L'accompagnamento in comunità

Per l'accompagnamento dei minori in comunità è necessario fare riferimento a quanto disposto dalla circolare 40495 del 21.12.2010. Si specifica altresì che in caso di applicazione dell'art. 22 DPR 448/88, salvo diverse disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente, l'accompagnamento è incombenza propria delle Forze di Polizia, alle quali è demandato anche il compito di redigere l'apposito verbale di affidamento del minore al Responsabile della Comunità designata dal Centro per la Giustizia Minorile.

Per garantire comunque il necessario sostegno educativo al minore, sarebbe opportuna la presenza di personale tecnico, cui è demandato anche il compito della comunicazione delle informazioni sul caso agli operatori della struttura ospitante.

Per effettuare l'accompagnamento in comunità di minori in uscita dal CPA e/o dall'IPM può essere utilizzata l'autovettura di servizio.

8. - Il progetto educativo individuale e la valutazione


Il progetto educativo individuale (PEI) dovrà essere concordato con il responsabile della comunità e formalizzato dopo un primo periodo di osservazione della durata massima di 15 giorni.

Il PEI viene strutturato sulla base di quanto prescritto dall'Autorità Giudiziaria e in relazione alle valutazioni dei servizi a vario titolo coinvolti. E' opportuno che sia sottoscritto dai componenti l'èquipe interistituzionale (responsabile della comunità, operatore del servizio minorile, operatore del servizio sociale territoriale, operatore del servizio sanitario nazionale) e necessariamente deve dettagliare:

- gli obiettivi da conseguire nel breve, medio e/o lungo periodo;
- le modalità di assunzione di responsabilità da parte del minore;
- le attività che il minore dovrà svolgere per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- le modalità di svolgimento delle attività;
- le modalità e la periodicità delle verifiche con il minore e con gli operatori;
- le mansioni ed i compiti specifici in capo ai diversi servizi;
- gli impegni assunti dai familiari e le modalità di relazione tra questi ed il minore;
- le modalità di collaborazione tra i vari attori coinvolti nel percorso di sostegno al minore.

La valutazione del percorso deve necessariamente riferirsi al raggiungimento degli obiettivi individuati nel PEI. Viene effettuata in itinere ed ex- post.

La valutazione in itinere consente di orientare gli interventi in atto e di valutare l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche della struttura comunitaria e le effettive esigenze di crescita e di responsabilizzazione del minore. Assume una duplice finalità, poiché ,consente la verifica del grado di efficacia dell'intervento realizzato e, contestualmente, permette di



osservare e riscontrare la congruenza esistente tra gli impegni assunti dalla comunità e la qualità delle azioni effettivamente realizzate.

La valutazione complessiva del percorso dei minori (ex post) consiste nella verifica della congruenza tra gli obiettivi preposti, i risultati attesi e gli esiti raggiunti.

La Circolare del DGM n. 19259 del 16.06.04 "Organizzazione e gestione delle Comunità dell'Amministrazione" definisce alcuni indicatori di riferimento per la valutazione del percorso, quali:

Indicatori quantitativi

- numero degli allontanamenti;
- numero dei rientri dall'allontanamento e modalità;
- numero dei rientri dalle uscite concordate e modalità;
- numero delle uscite per attenuazione della misura;
- numero delle uscite per aggravamento della misura;
- frequenza nelle attività proposte;
- numero degli episodi di violenza e di autolesionismo.

Indicatori qualitativi

- grado di coinvolgimento e partecipazione del minore nelle attività quotidiane;
- cura della persona;
- cura degli spazi personali e comuni;
- rispetto degli orari;
- comunicazione verbale comprensibile;
- rapporti con la famiglia;
- convenzioni e collaborazioni avviate.

Ulteriori parametri utili alla valutazione all'esito del collocamento in Comunità sono:

- il grado di miglioramento delle capacità relazionali;
- la valorizzazione del Sé e delle proprie attitudini;
- il grado di miglioramento e di controllo dell'aggressività;
- il rispetto delle regole della Comunità e di convivenza civile;
- l'acquisizione di abilità cognitive e comportamentali;
- il miglioramento del rendimento scolastico e delle attività formative;
- l'impegno assunto in attività professionali o lavorative.

9. - Informazioni sul minore

L'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni sul minore è necessaria nelle diverse fasi del collocamento in comunità, sia per l'articolazione degli interventi sia per gli adempimenti amministrativo-contabili che ne conseguono.

E' necessario, pertanto, che nella fase del reperimento della struttura e dell'assegnazione, nel corso della permanenza nelle comunità e nella fase della dimissione, i Servizi Minorili tengano costantemente informato il CGM attraverso l'invio della documentazione sociale e degli atti dell'Autorità Giudiziaria inerenti disposizioni di collocamento e/o di modifica rispetto allo svolgimento degli stessi. Tutte le informazioni sul collocamento in comunità dei minori confluiscono nel fascicolo nominativo che i Servizi Minorili aprono per ogni minore segnalato e nel sistema SISMI.

9.1 - Informazioni al CGM

- Il Servizio Minorile trasmette copia del progetto educativo individualizzato concordato con la comunità.

- Le comunità sono tenute ad informare immediatamente il CGM su eventuali allontanamenti arbitrari, sui permessi per rientro in famiglia e su ogni altra eventuale uscita temporanea dei minori dalle comunità.
- Il Servizio Minorile inoltra le relazioni periodiche di aggiornamento sull'andamento del progetto educativo.
- Ogni eventuale criticità inerente lo svolgimento del collocamento in comunità deve essere immediatamente comunicato al CGM per una valutazione congiunta.

9.2 - Informazioni e comunicazioni da parte della comunità

- I Responsabili delle comunità provvedono a trasmettere al CGM la comunicazione dell'avvenuto ingresso del minore nella struttura, con l'indicazione della data e dell'orario d'ingresso.
- La comunità trasmette le relazioni periodiche sull'andamento del progetto educativo al CGM e all'USSM di riferimento.
- La comunità comunica al CGM e al Servizio Minorile di riferimento ogni eventuale uscita dalla comunità per la fruizione di permessi, per il rientro in famiglia e altro, specificandone la durata e gli estremi dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, nonché eventuali ricoveri o uscite per altri motivi che comportino il pernottamento al di fuori della struttura.
- Comunicazione di dimissione del minore.

9.3 - Informazioni e comunicazioni in caso di allontanamento arbitrario

Nel caso di allontanamento arbitrario del minore, la comunità è tenuta a darne immediata comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine locali e alla Polizia Ferroviaria ove presente, ai fini del rintraccio del minore;
- all'Autorità Giudiziaria competente, al Centro per la Giustizia Minorile che ha disposto l'assegnazione del minore alla comunità, all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni;
- ai genitori del minore o agli esercenti la potestà genitoriale.

La comunità provvederà, altresì, a dare immediata comunicazione in caso di rientro del minore, avvenuto spontaneamente o in seguito ad accompagnamento da parte delle Forze dell'Ordine.

10. - Sistema Informativo Servizi Minorili - SISM

Per l'inserimento dei dati nel SISM si fa riferimento alle relative direttive.

Il CGM provvede all'inserimento dei seguenti dati:

- Anagrafe comunità;
- Assegnazione del minore alla Comunità individuata;
- Ingresso del minore presso la comunità;
- Uscita per dimissioni.

L'USSM provvede all'inserimento dei seguenti dati:

- Movimento dei minori (uscite temporanee per permesso);
- Informazioni, anche giuridiche, inerenti il minore collocato;
- Inserimento relazioni sociali.

Il SISM è lo strumento operativo che consente, contestualmente, di effettuare la rilevazione statistica e di acquisire informazioni sui minori. Affinché sia fruibile "in tempo reale" è necessario un aggiornamento costante dei fascicoli e delle informazioni in esso contenute.

11. - Documentazione contabile

Il rapporto con le comunità è disciplinato dalla convenzione, se presente, e dalla *lettera-contratto* che viene predisposta dal Servizio Tecnico del CGM in seguito all'assegnazione dei minori nelle comunità e alla comunicazione dell'ingresso effettivo del minore nella struttura. La *lettera-contratto* si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione da parte della Comunità. In essa sono indicate le condizioni contrattuali relative alle reciproche prestazioni, con particolare riferimento agli adempimenti trattamentali, amministrativi e contabili.


La *lettera contratto* viene inviata anche all'USSM di riferimento, che è chiamato a monitorare, in stretto raccordo con il CGM, il rispetto delle clausole indicate. Per quanto riguarda i permessi concessi nell'ambito della messa alla prova, già previsti nel relativo progetto, l'USSM avrà cura di darne comunicazione al CGM di volta in volta, qualora effettivamente fruiti.

Prima di provvedere al saldo, le fatture emesse dalla Comunità possono essere inviate all'USSM di riferimento il quale è tenuto a concorrere all'attestazione della regolarità del servizio, effettuando un riscontro sui giorni di presenza dichiarati e sulla qualità del servizio svolto.

Si allega fac-simile della lettera contratto.


IL CAPO DIPARTIMENTO

Caterina Chinnici



IL DIRETTORE GENERALE

Serenella Pesarin





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER

Protocollo n. _____

Città, li _____

Al Legale rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Oggetto: Stipula lettera contratto per il collocamento in comunità del minore
XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX.

Giusto dispositivo di assegnazione prot. n° XXXXXXX del XXXXXXX di questa Amministrazione della Giustizia (di seguito indicata come Amministrazione), si incarica codesta Comunità (di seguito indicata come Contraente) ad ospitare il minore XXXXXXX nella struttura indicata, a decorrere dalla data di ingresso e fino al termine della misura.

Questa Amministrazione si impegna a corrispondere per le giornate di effettiva presenza, per tutta la durata della misura, una retta di € XXXXX più IVA se dovuta, pro-die e pro-capite a presenza.

Il Contraente si impegna a garantire:

1. l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria competente;
2. la definizione ed attuazione del programma educativo individualizzato in stretta collaborazione con i competenti Servizi dell'Amministrazione, anche attraverso l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte della competente Autorità Giudiziaria;
3. un trattamento alimentare che, per qualità e quantità, sia adeguato all'età del minore e ad eventuali prescrizioni mediche;
4. adeguata assistenza sanitaria e tutti gli interventi specialistici che le situazioni richiedono;
5. la copertura assicurativa dei seguenti rischi:
 - infortuni subiti dai giovani ospiti sia all'interno che all'esterno della Comunità;
 - danni arrecati dai giovani ospiti sia all'interno che all'esterno della Comunità.

Si specifica che eventuali franchigie e/o oneri aggiuntivi della copertura assicurativa saranno ad esclusivo carico del Contraente.

Il Contraente si impegna inoltre a:

- a) concordare con l'Amministrazione eventuali variazioni al programma individualizzato richiedendone l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria Minorile competente;
- b) registrare le giornate di effettiva presenza in comunità del minore;
- c) comunicare a questa Amministrazione eventuali modifiche del provvedimento di collocamento in comunità da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- d) segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria Minorile competente, a questa Amministrazione ed eventualmente ai Servizi competenti, le assenze a vario titolo del minore dalla struttura (permessi, ricoveri, etc.).
- e) In caso di allontanamento arbitrario del minore, il Contraente provvederà anche alla segnalazione alle Forze dell'Ordine locali, alla Polizia Ferroviaria se presente, all'Autorità Giudiziaria competente, a questo CGM, al Servizio Sociale per i minorenni e ai genitori del minore o agli esercenti la potestà genitoriale.
- f) assicurare l'accompagnamento del minore, ove non diversamente disposto dall'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, presso il Tribunale per i Minorenni competente per udienze e altre esigenze di giustizia ed inoltre provvedere ad eventuali trasferimenti del minore presso altre strutture.

Le eventuali spese di viaggio verranno rimborsate solo se debitamente documentate e corredate nello specifico da :

- atto di convocazione presso il Tribunale per i Minorenni e/o presso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, atto di trasferimento, etc ...;
- nota spese dettagliata con i titoli di viaggio in originale (biglietti aerei o ferroviari, autobus, etc.);
- prospetto dettagliato degli accompagnamenti eseguiti con indicazione delle percorrenze effettuate.

Sono escluse le spese di vitto e alloggio.

Al riguardo si specifica che, qualora l'accompagnamento dovesse essere effettuato con mezzi di trasporto di proprietà e/o in uso a codesto Contraente, questa Amministrazione corrisponderà il rimborso forfettario per chilometro di € 0,40 (omnicomprensivo) calcolato sul tragitto più breve.

L'Amministrazione potrà effettuare verifiche senza preavviso in ordine al servizio e alla qualità delle prestazioni rese nell'ambito contrattuale.

Nel caso in cui i controlli evidenzino gravi inadempienze, omissioni di operazioni o negligenze esecutive, inerenti i punti contrattuali 1, 2, 3, 4 e 5, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penali il cui ammontare è fissato nella misura del 70% della retta pro-die e pro-capite, che saranno portate in detrazione dalle spettanze dovute e potrà recedere dal collocamento trasferendo altrove il minore.

Le fatture per le prestazioni effettuate in favore del minore collocato, con annesso foglio di presenze riepilogativo, dovranno essere intestate e trasmesse alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per _____ - via _____ n._____, _____ - entro il giorno 5 del mese successivo al periodo di riferimento. Le predette fatture dovranno contenere indicazioni delle coordinate bancarie e del relativo codice IBAN inerenti il conto corrente sul quale accreditare il pagamento.

Si specifica che per giornata di presenza si intende la permanenza del minore nella struttura per l'intera giornata di 24 ore. Nella determinazione delle presenze non dovrà essere conteggiato il giorno di ingresso in comunità e/o di rientro nella struttura (da permesso, ricovero o per altre motivazioni) mentre dovrà essere contabilizzato il giorno di uscita.

Le fatture per prestazioni esenti da I.V.A. devono essere regolarizzate con l'applicazione

della marca da bollo in misura fissa di € 1,81.

E' condizione imprescindibile per il pagamento delle fatture la regolare posizione contributiva del Contraente che verrà accertata da questa Amministrazione mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Contraente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e, contestualmente con l'invio della prima fattura, provvederà a trasmettere la relativa dichiarazione in assenza della quale non si potrà procedere al pagamento.

L'Amministrazione si impegna a comunicare il codice CIG contestualmente all'emissione del provvedimento di pagamento.

La presente è redatta in duplice esemplare, di cui una copia sarà trattenuta dal Contraente e l'altra sarà restituita a questa Amministrazione, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante del Contraente.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE